

(N. 1160)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BENEDETTI** Luigi, **MOTT**, **CASO** e **D'INCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1950

Modificazione del primo e secondo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 3 della legge 6 maggio 1928 n. 1074, concernente provvedimenti in materia di esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Per la tutela delle professioni sanitarie furono emanate in passato molteplici provvidenze legislative, sottoponendo a più severe prove l'esercizio della professione medica e delle arti ausiliarie della professione sanitaria, reprimendo con severe sanzioni l'abusivo esercizio delle stesse professioni.

Con la legge del 6 maggio 1928, n. 1074, il Governo provvide a tutelare con più rigore le professioni sanitarie, aggravando le pene restrittive della libertà personale ed aumentando le pene pecuniarie corrispondenti, che superarono la misura dell'aumento proposto allora dallo stesso Governo, in relazione alla svalutazione della moneta, per le ammende e le multe in genere.

La relazione al Senato di tale disegno di legge così si esprimeva:

«L'eccessiva mitezza delle sanzioni con le quali le vigenti disposizioni legislative tendono ad infrenare l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, lungi dal reprimere il preoccupante fenomeno, ha permesso purtroppo, che esso negli ultimi tempi assumesse tali proporzioni da costituire un vero e serio pericolo per la salute pubblica».

Oggi possiamo dire di trovarci nelle identiche condizioni, se non in condizioni peggiori, e per ovviare a tale inconveniente proponiamo alla vostra approvazione questo disegno di legge che comporta un adeguamento delle pene pecuniarie al valore attuale della moneta, nella persuasione che con tale provvidenza legislativa otterremo un autentico vantaggio per la salute pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 maggio 1928, n. 1074, sono così modificati:

« Chiunque non trovandosi in possesso del regolare titolo professionale esercita una professione sanitaria è punito con la multa da lire 25.000 a lire 100.000.

« In caso di recidiva la pena è della reclusione da uno a tre mesi e della multa da lire 100.000 a lire 250.000 ».

Art. 2.

È della pari così modificato il primo comma dell'articolo 3 della stessa legge:

« Chiunque munito del titolo professionale relativo esercita una professione sanitaria senza che si trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000

« In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».